

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Revisore dei conti dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria

**Si avvisa che ai sensi del D.P.R. n. 169/2005 è ammessa la
VOTAZIONE MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA**

Si riassume la procedura

Voto mediante lettera raccomandata

L'iscritto che intende esercitare il proprio diritto di voto attraverso la modalità della corrispondenza deve:

- **Presentare formale richiesta** alla Segreteria dell'Ordine, entro il giorno 01/09/2017. La richiesta può essere inviata con posta elettronica all'indirizzo info@oasliguria.net, con posta elettronica certificata all'indirizzo oasliguria@pec.it, con posta ordinaria o personalmente presso l'ufficio di Segreteria sul modulo allegato.
- **Ritirare personalmente la scheda elettorale presso la sede dell'Ordine regionale**, come da comunicazione del Consiglio nazionale del 02/05/2017 prot.2054/17, ovvero **presso un luogo e in una data concordate preventivamente con la Segreteria dell'Ordine**, come da comunicazione del Direttore del Consiglio nazionale del 20/06/2017 Prot. 2852/17;
- **Riceverà** una scheda elettorale e una busta bianca;

Per esercitare il voto per posta occorrerà visionare le candidature sul sito dell'Ordine, pubblicate a decorrere dal 06/09/2017

- **compila la scheda elettorale** e la inserisce nella Busta BIANCA (che riporta la scritta "Contiene scheda di votazione"), che richiude;
- **appone la firma autografa** sulla busta BIANCA, la cui autenticità deve essere autenticata da un pubblico ufficiale nei modi legge;
- **inserisce nella busta GIALLA**: a) copia fotostatica di un documento di identità; b) la busta BIANCA chiusa, contenente la sola scheda di votazione;
- **trasmette la busta GIALLA** con lettera raccomandata all'Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria;
- **la busta, debitamente sigillata, può essere consegnata all'Ordine anche a mezzo di "raccomandata a mani"**: o personalmente dall'iscritto, ovvero da una persona all'uopo delegata a mezzo di apposita procura a cui deve essere allegata la copia di un documento di identità dell'iscritto debitamente sottoscritta dal medesimo;
- **le schede elettorali devono pervenire all'Ordine degli Assistenti Sociali non oltre la chiusura del seggio elettorale in prima votazione: ore 18:00 del 13/09/2017.**

Alla chiusura delle operazioni di voto il Presidente uscente del Consiglio regionale consegna al Presidente del seggio la busta contenente le schede elettorali. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il Presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae le schede e, senza aprirle, le depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene altresì conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

NOTA SULLE NORME CHE REGOLANO LE MODALITA' DI AUTENTICA DELLA FIRMA SULLA BUSTA CONTENENTE LE SCHEDE ELETTORALI DA INVIARE MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA

Al fine di favorire l'operazione di autentica della firma sulle buste contenenti le schede elettorali da spedire per posta, si allegano i riferimenti normativi che regolano la questione. **Si consiglia di portare con sé questa nota quando ci si presenta per effettuare l'autentica della firma sulla busta.**

La legge n. 53/1990 indica i soggetti pubblici ufficiali autorizzati all'autenticazione della firma:

Art. 14(1) 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, **i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello (2), dei tribunali e delle [preture(3)], i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (4)**

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (5).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

_____ Note all'art. 14 _____

1 - L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 ed ulteriormente modificato dall'art.4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

2 - Le parole "delle corti d'appello" sono state aggiunte d all'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

3 - Ora, “tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali”, in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

4 - Periodo aggiunto dall’art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120

5 - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 è stata abrogata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che, a sua volta, ha disciplinato, tra l’altro, le modalità di effettuazione dell’autenticazione delle sottoscrizioni nell’art. 21, comma 2.

L’autenticazione della firma è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 1 tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo” che dichiara “esente dall’imposta di bollo in modo assoluto”.... “atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.”, e ai sensi della Risoluzione 91/E della Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa.